

TI_GERICHTE 52.2000.45 vom 23. Mai 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-05-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.45

FR: TI_GERICHTE 52.2000.45 du 23 mai 2000

IT: TI_GERICHTE 52.2000.45 del 23 maggio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 24

cpv. 1 lett. c LOC). L'autorità di ricorso ha pertanto annullato già per questo motivo tre deliberazioni adottate dall'assemblea parrocchiale riunitasi il 2 dicembre 1999 (approvazione del preventivo 1999, approvazione del consuntivo 1998 e nomina dei revisori), senza dover affrontare la contestazione sollevata dall'insorgente. Per quanto concerneva invece la nomina del consiglio parrocchiale (membri e supplenti), che ha avuto luogo a scrutinio segreto (art. 15 cpv. 1 RLCC), il Governo ha ritenuto soddisfatti i requisiti legali circa il contenuto della verbalizzazione delle relative deliberazioni assembleari. Esso ha altresì ritenuto che l'indicazione apposta alla fine di tale documento, secondo cui esso era stato "letto ed approvato", bastasse per concludere che i presenti, indipendentemente dal numero, avessero confermato la correttezza di tale deliberazione. Il Consiglio di Stato ha dunque respinto la corrispondente censura: l'unica, del resto, che questi aveva mosso contro il verbale. Il giudizio impugnato merita tutela, se non nei motivi, per lo meno nel risultato.

2.2. Contrariamente all'assunto governativo, l'art. 20 § LLCC non rinvia direttamente ed imperativamente alle disposizioni della vigente LOC concernenti il contenuto e l'approvazione del verbale. Tale rinvio è piuttosto riferito alle corrispondenti norme della legge organica comunale del 13 giugno 1854, vigente al momento in cui è stata promulgata la LLCC (RDAT 1989 n. 12 consid. 2.2.2.): norme oltretutto recepite, sostanzialmente per intero, nel RLCC (cfr. gli art. 20, 22 e 33 LOC 1854 e gli art. 13 e 20 RLCC). Questa differenza è rilevante ai fini dell'esito del gravame. In effetti, fosse applicabile la vigente LOC, come ha ritenuto il Consiglio di Stato, allora si imporrebbe la conclusione opposta a quella cui esso è approdato, poiché il verbale dell'assemblea 2 dicembre 1999 non è stato redatto, per quanto concerneva la deliberazione circa la sua approvazione, secondo quanto prescrive l'art. 29 cpv. 2 LOC (via l'art. 24 cpv. 1 lett. c LOC), facendo difetto l'indicazione nello stesso del numero dei votanti ed inoltre del numero dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti. Diversamente l'art. 33 LOC 1854, riassunto all'art. 20 RLCC, prescrive solo che, prima dello scioglimento dell'assemblea, il verbale deve essere letto, da questa approvato e, da ultimo firmato dal presidente e dal segretario. La menzionata disposizione legale non esige pertanto l'indicazione del risultato esatto della votazione di approvazione del verbale. L'indicazione, nel documento, che esso è stato "letto ed approvato", come si avvera nel concreto caso, basta pertanto per conferire validità alla verbalizzazione dell'approvazione del verbale votata dall'assemblea, senza che sia ulteriormente necessario di specificare il numero dei votanti, quello dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti: esigenza oltretutto parzialmente attenuata, per quanto concerne l'assemblea parrocchiale, dal fatto che

quest'ultima, diversamente da quella comunale (art. 14 cpv. 1 LOC), può deliberare qualunque sia il numero dei cittadini presenti (art. 16 cpv. 1 RLCC, analogo all'art. 30 LOC 1854). 2.3. Contrariamente a quanto crede l'insorgente, le disposizioni circa la (redazione della) approvazione del verbale assembleare non sono state violate. Del resto, sia soggiunto a titolo abbondanziale, una disattenzione di dette norme può, di principio, condurre solo all'annullamento della deliberazione concernente questo oggetto (ossia l'approvazione del verbale), tranne nel caso in cui sussistono contestazioni circa il risultato delle deliberazioni adottate nel corso dell'assemblea cui il verbale si riferisce (cfr. diffusamente, per analogia, in materia comunale RDAT I-1994 n. 4 consid. 2.5. e 2.7.). Ora, il risultato dell'elezione del consiglio parrocchiale cui ha proceduto l'assemblea tenutasi il 2 dicembre 1999 non è controverso. 3. Il ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico dell'insorgente (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 14, 24, 25, 29, 208, 209 LOC; 20, 22, 30, 33 LOC; 1854, 20, 28 LLCC; 10, 13, 15, 16, 20 RLCC; 18, 28, 46, 49 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.